

Agende e diari scolastici non sono libri o periodici e pagano l'Iva al 20%

La semplice registrazione presso il tribunale di una pubblicazione, ai sensi della legge 47/48, non è di per sé sufficiente per il riconoscimento quale periodico. Ad affermarlo è il ministero delle Finanze con la risoluzione 88 del 19 giugno scorso. L'intervento è stato sollecitato da una società che stampa e distribuisce un prodotto editoriale con funzioni sia di libro che di agenda-diario scolastico, interessata a conoscere se alle cessioni di tali beni si può applicare l'aliquota Iva del 4% prevista dal n. 18 della tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/72, per giornali, libri periodici e altri prodotti editoriali e tipografici.

L'articolo 74, comma 1, lettera c), del Dpr 633/72, relativo al regime monofase editoriale, prevede infatti quale unica condizione affinché un bene possa qualificarsi come periodico, la registrazione presso il tribunale. L'istante ha fatto presente che molti altri concorrenti immettono nel mercato editoriale agende e diari previa registrazione degli stessi quali periodici annuali.

Il ministero, dopo aver ricordato che il tribunale, in sede di registrazione di giornali e periodici, non può valutare il contenuto della pubblicazione, ha ritenuto necessario che il bene oggetto di registrazione abbia caratteristiche di contenuto tali da poterlo identificare come periodico. Pertanto, la registrazione della pubblicazione rappresenta una condizione necessaria ma non sufficiente ai fini fiscali per conseguire la natura di periodico (principio già affermato con la risoluzione III-7-293 dell'11 agosto 1994). Secondo l'interpretazione fornita dalle Finanze, l'agenda-diario scolastico, non è riconducibile alla categoria dei periodici per l'assenza di alcune caratteristiche essenziali: contenuto divulgativo e collegamento della pubblicazione con scadenze fisse.

Richiamando la circolare 63 del 7 agosto 1990, con la quale erano stati espressamente esclusi dalla nozione di libro i prodotti editoriali costituiti dai diari scolastici, le Finanze hanno anche negato l'assimilazione delle agende, prive di una funzione divulgativa e scientifica, ai lavori dell'arte libraria. La risoluzione conclude affermando che il prodotto non può essere considerato un libro e/o un periodico, con la conseguenza che alle cessioni si applica l'Iva al 20 per cento.

PAOLO ADRIANO STELLA